

DELIBERA N. 1048
del 25 novembre 2020

Fasc. UVIF n. 5067/2020

Oggetto

Presunto conflitto di interesse connesso alla partecipazione del Segretario Generale del Ministero *omissis* alla procedura selettiva interna per la progressione tra aree indetta dal Ministero stesso.

Riferimenti normativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6-*bis*

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, artt. 6 e 7

Artt. 51 e 52 c.p.c.

Parole chiave

Conflitto interesse – procedura selettiva interna – componente commissione di valutazione – rapporto professionale – sussistenza

Visto

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", inserito dall'art. 1, comma 41, l. 6 novembre 2012, n. 190;

visti gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 25 novembre 2020,

Delibera

Considerato in fatto

È pervenuta a questa Autorità la nota con la quale il dott. *omissis*, RPCT del Ministero *omissis* (di seguito *omissis*), ha trasmesso la richiesta di parere del dott. *omissis*, Segretario Generale del Ministero stesso, in ordine alla legittimità della sua partecipazione alla selezione interna per la progressione tra aree indetta con provvedimento del decreto della Direzione *omissis* n. *omissis* del *omissis*.

In particolare il dott. *omissis* chiedeva al RPCT se potessero sussistere motivi ostativi alla sua partecipazione alla suddetta procedura, attesa la sua appartenenza al ruolo ordinario del *omissis* dal *omissis* e la sua nomina a Segretario Generale con d.P.R. del *omissis* e del *omissis*.

Unitamente alla richiesta di parere, il RPCT del *omissis* trasmetteva anche il decreto della Direzione *omissis* n. *omissis* del *omissis*, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice nella procedura di cui narrativa, individuando il Presidente, nel dott. *omissis*, Presidente della Sezione *omissis* del TAR *omissis*, e i componenti nell'ing. *omissis* e nel dott. *omissis*, rispettivamente Dirigente di I fascia del *omissis* con incarico di *omissis*, e Dirigente di II fascia del *omissis* in servizio presso la Direzione *omissis*.

Con successiva nota il suddetto RPCT ha trasmesso il decreto con il quale il componente della commissione dott. *omissis* è stato sostituito dalla dott.ssa *omissis*, dirigente in servizio presso la Direzione *omissis*.

Con riferimento alla procedura in oggetto è pervenuta anche una richiesta di parere del Coordinamento Nazionale *omissis* di *omissis*, in ordine alla legittimità della stessa e alla sussistenza di eventuali profili di incompatibilità e conflitto di interessi connessi alla partecipazione del Segretario Generale del *omissis*, dipendente di ruolo collocato in aspettativa, e al ruolo svolto dal RUP della procedura, dott.ssa *omissis*, ad oggi in servizio presso il Segretariato Generale, nella predisposizione del bando.

Considerato in diritto

Occorre innanzitutto precisare che esula dalle competenze dell'Autorità ogni profilo del quesito attinente alla legittimità della procedura selettiva in oggetto.

Quanto alla valutazione degli aspetti di potenziali incompatibilità e/o conflitti di interesse generati dalla partecipazione del Segretario Generale alla procedura stessa è bene rammentare che, come più volte evidenziato (si veda ad esempio, la Relazione al Parlamento del 2018, per l'anno 2017, pag. 83), l'Autorità Nazionale Anticorruzione non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, trattandosi di fattispecie non tipizzate da specifiche disposizioni normative, fatta eccezione per il generale riferimento contenuto nell'art. 6-bis della Legge 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 190/2012), dedicato appunto al "Conflitto di interessi".

La disposizione considerata, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative, prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Con questa e con la successiva emanazione del d.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, la correttezza dell’agire amministrativo è stata imposta come obbligo giuridicamente rilevante a tutti i dipendenti pubblici.

In particolare il d.P.R. n. 62/2013 definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, prevedendo, agli articoli 6 e 7, una specifica disciplina relativa al conflitto di interesse e al conseguente obbligo di astensione.

Alla disciplina generale in materia di conflitto di interessi è seguita l’adozione di specifici codici di comportamento da parte di ogni pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, la violazione delle cui disposizioni è fonte di responsabilità disciplinare.

Il *omissis* con decreto ministeriale del *omissis* ha adottato il codice di comportamento dei propri dipendenti, che all’art. *omissis* disciplina il conflitto di interesse e l’obbligo di astensione.

Tuttavia, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di “conflitto di interessi”, né tantomeno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.

L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.

Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

In questo contesto, l’intervento dell’Autorità si svolge in forma di ausilio ed indicazione alle singole amministrazioni di volta in volta interessate di fronte a casi di particolare rilevanza; singole amministrazioni che, tuttavia, restano sempre competenti a definire e ad identificare la specifica ipotesi di conflitto di interesse che le riguarda direttamente.

Con specifico riferimento al caso in esame, si evidenzia come potrebbe porsi un problema di conflitto di interesse in relazione alla partecipazione del Segretario Generale alla procedura selettiva in oggetto qualora membri della commissione di esame siano nominati dirigenti del *omissis*.

In proposito occorre rammentare le osservazioni formulate in via generale con riferimento ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici nella delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020, recante appunto

“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”.

Nella citata delibera, l'Autorità ha avuto modo di rilevare come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c., trovino applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

La giurisprudenza amministrativa è infatti intervenuta univocamente affermando il principio secondo il quale le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. devono considerarsi estese a tutti i campi dell'azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità, affermandone al contempo il carattere tassativo e l'impossibilità di procedere ad un'estensione analogica delle stesse (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-*bis*, 25.5.2015 n. 7435; più recentemente Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

Con più specifico riferimento ai rapporti lavorativi e/o professionale pregressi, nella delibera n. 25/2020, l'Autorità ha dato conto della giurisprudenza formatasi in relazione al conflitto di interessi specialmente in ambito universitario, rappresentando come il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la *par condicio* tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità.

Il principio è stato fatto proprio anche dall'Autorità stessa, la quale, sempre in ambito universitario, ha ritenuto rilevante ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario (cfr. delibere n. 209 del 1 marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017).

Con la delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018 l'Autorità si è invece pronunciata in relazione ad una situazione di presunto conflitto di interessi dei componenti di commissione di valutazione per il conferimento di incarichi dirigenziali in una pubblica amministrazione ribadendo, per quanto di interesse ai fini della valutazione in esame, i principi già espressi in precedenza.

Nel caso in esame, il rapporto professionale intercorrente tra il Segretario Generale del *omissis* e i componenti interni della commissione di valutazione, individuati tra dirigenti di I e II fascia del Ministero stesso, pur non sottintendendo un interesse economico comune proprio dei soggetti in questione, appare connotato da sistematicità, stabilità e continuità, oltre che da un rapporto di subordinazione dei commissari rispetto al candidato.

Infatti occorre considerare le funzioni attribuite al Segretario Generale dall'art. *omissis* del D.P.C.M. *omissis*, n. *omissis*, recante il *omissis*, secondo il quale lo stesso *omissis*.

Ne consegue che potrebbe configurarsi un'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. tra i membri della commissione di valutazione scelti tra i dirigenti del *omissis* e il candidato che svolga le funzioni di Segretario Generale del *omissis*, funzioni gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle dirigenziali e che comportano esercizio di poteri di vigilanza e disciplinari nei confronti di quest'ultime.

In proposito, richiamando ancora la delibera Anac n. 25/2020, si precisa che la valutazione del conflitto di interesse del commissario di concorso non deve essere effettuata in senso "statico", in quanto siffatta valutazione necessita di un esame in concreto rispetto alla lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso.

Il *omissis* pertanto, quale amministrazione interessata chiamata ad effettuare l'esame della sussistenza di un possibile conflitto di interesse nella fattispecie in esame, valutato anche in concreto il rapporto intercorrente tra i commissari nominati e il candidato Segretario Generale, qualora concluda per la sussistenza dei predetti presupposti, dovrà valutare la sostituzione di tali componenti, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica).

Quanto al ruolo svolto nella procedura in oggetto dal RUP, *omissis*, e ai suoi rapporti professionali e/o di colleganza con il candidato Segretario Generale, dalla segnalazione non si rinvergono elementi sufficienti ad una valutazione specifica della possibile sussistenza di un conflitto di interessi.

Pertanto detta questione non può che essere rimessa alla valutazione dell'amministrazione interessata, rammentando tuttavia alla stessa che, anche con riferimento alla posizione del RUP della procedura in esame, è possibile in astratto richiamare tutti i principi sopra enucleati.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

di approvare il parere richiesto dal RPCT del *omissis* nei termini di cui sopra e di trasmettere la presente delibera al RPCT del *omissis* e al Coordinamento Nazionale *omissis* di *omissis*.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 dicembre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente

